



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 399 CSAT 25 DEL 10 MARZO 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con la partecipazione del rappresentante A.I.A. dott. Salvatore Di Marco, si è riunita il giorno 10 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 122/A

U.S.D. Atletico Catania (CT) – richiesta atti gara campionato Promozione girone D) Sicula Leonzio/Atletico Catania del 25/01/2015

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2015 - ore 12,32 – causa presentazione appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.

P.Q.M.

Dispone a carico della società U.S.D. Atletico Catania l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 139/A

A.S.D. ATENE (ME) Avverso perdita gara per 0-6 - Campionato C2 Girone "C" Gara Atene/Montalbano del 24/01/2015 – C.U. n. 327/50 C5 del 04/02/2015

Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Atene, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che l'impianto era perfettamente agibile tant'è che poco prima vi si era disputata una partita di hockey e che a nulla può rilevare la circostanza che qualche giorno dopo la disputa del suddetto incontro la F.I.G.C. abbia revocato l'omologazione del campo in quanto detta revoca non può essere prova della preesistente irregolarità, atteso che i rigonfiamenti rilevati hanno natura transitoria essendo correlati ad eventi piovosi, per come attestato dal responsabile impianti sportivi del Comune di Messina.

A riprova di ciò l'appellante evidenzia che l'arbitro, nonostante il preannuncio reclamo, ha comunque disposto il regolare svolgimento della gara.

Controdeduce l'A.S.D. Montalbano, evidenziando l'esistenza di un grave avvallamento nel parquet, che rendeva difficoltoso l'equilibrio dei calciatori e ne minacciava l'incolumità fisica. Sostiene inoltre la resistente che proprio dalla documentazione di controparte si rileva che il fenomeno preesisteva ed era ben noto agli Uffici comunali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti del procedimento, tra i quali rientrano oltre al rapporto di gara anche gli scritti difensivi delle Società ai sensi dell'art. 35 comma 3 punti 1 e 2 del C.G.S., rileva che è pacifico in punto di fatto che il rettangolo di gioco presentava un forte avvallamento in una parte del campo estesa circa 3 metri quadrati, peraltro, a detta dell'arbitro, molto pericoloso per l'incolumità dei calciatori.

Per tale ragione il campo di gioco non può ritenersi conforme a quanto previsto dalle norme regolamentari le quali prevedono che i rettangoli di gioco devono essere piani e rigorosamente orizzontali, ammettendo una pendenza massima dello 0,5% nella direzione degli assi.

Per le superiori ragioni deve essere confermata la decisione assunta dal primo Giudice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto.

Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 142/A

A.S.D. SICULA LEONZIO (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Giovanissimi provinciali SR gara Olimpique Priolo/Sicula Leonzio del 27/01/2015 – C.U. n. 39 del 29/01/2015 D.P. Siracusa

Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Sicula Leonzio, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Provinciale in epigrafe riportata.

La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che la gara in questione debba essere ripetuta in quanto non sarebbe vera la circostanza che entrambe le società si sarebbero

rifiutate di disputare l'incontro, ma bensì che con la dichiarazione resa a firma congiunta dei dirigenti di entrambe le società, intendevano reclamare in ordine alla impraticabilità del terreno di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti del procedimento, tra i quali rientrano oltre al rapporto di gara e relativi supplementi anche gli scritti difensivi delle Società ai sensi dell'art. 35 comma 3 punti 1 e 2 C.G.S., rileva che è pacifico in punto di fatto che il terreno di gioco alle ore 15.24 risultava allagato da alcuni centimetri d'acqua nella fascia laterale prospiciente le panchine e ciò per circa 70 metri in lunghezza e circa 2,5 metri in larghezza, a cavallo tra il campo per destinazione ed il terreno di gioco. E' altresì pacifico che risultava un parziale allagamento anche nella fascia laterale opposta, ivi compresa l'area d'angolo.

Lo stesso direttore di gara evidenzia nei suoi atti che sarebbe risultato arduo procedere alla segnatura delle parti allagate.

E' bene evidenziare che, secondo le linee guida pubblicate dall'A.I.A., il campo è da considerare impraticabile per pioggia o allagamenti quando il pallone non rimbalza e galleggia in più zone del terreno di gioco, nonché *“quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno stesso”*.

Inoltre sarebbe stato onere del direttore di gara valutare se detta parziale impraticabilità del terreno di gioco era da considerarsi temporanea o definitiva, nel senso che egli avrebbe dovuto invitare la società ospitante a rimediare all'impraticabilità, ove possibile, entro il termine di attesa stabilito dal regolamento.

Attività questa che non risulta essere stata compiuta.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale Provinciale, disponendosi, pertanto, la ripetizione della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo come sopra proposto, dispone ripetersi la gara sopra indicata, mandando gli atti alla Delegazione Provinciale di Siracusa per quanto di sua competenza.

Per l'effetto senza l'addebito di tassa reclamo.

Procedimento 145/A

U.S.D. PRO ASSORO (EN) Avverso inibizione dirigente sig. Michele Piccione fino al 30/06/2015 - Campionato di 3^a categoria EN gara Pro Assoro/Azzurra (Calascibetta) del 08/02/2015 – C.U. n. 45 del 11/02/2015 D.P. Enna

Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la U.S.D. Pro Assoro, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata.

La Società appellante sostiene che il sig. Piccione *“non avrebbe mai infierito con violenza e brutalità su nessuno né tanto meno nei riguardi di un giocatore”* e che l'intervento della figura paterna dell'arbitro, entrato in modo fortuito all'interno del terreno di gioco e a fine gara autore *“di uno scambio animato con il sig. Piccione in presenza dei Carabinieri”* allertati per un sopralluogo dal predetto genitore, *“pone sospetto alla refertazione”* ed *“ha fatto scaturire una refertazione sconclusionata e poco coesa”*.

La Società reclamante allega dichiarazione del sig. Piccione a suo dire utile a *“ricorrere ad una migliore visione del referto stilato dall'arbitro”*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che al 18° del 1° tempo *“si è reso necessario l'allontanamento del sig. Michele Piccione per avere brutalmente aggredito in maniera violenta un giocatore della squadra avversaria a seguito di un brutto fallo subito da un proprio giocatore”*.

Tutto quanto sopra esposto smentisce inequivocabilmente quanto asserito dalla reclamante, che peraltro indirettamente conferma che il dirigente sig. Piccione è entrato indebitamente in campo con veemenza a seguito di un fallo di gioco, comportamento che non è consentito dal regolamento.

Quanto all'entità della sanzione irrogata, questa Corte ritenere di poterla contenere come in dispositivo, onde renderla maggiormente aderente ai fatti così come risulta si siano verificati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dispone contenersi a tutto il 31 maggio 2015 la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Michele Piccione.

Per l'effetto senza l'addebito di tassa reclamo.

Procedimento 153/A

A.S.D. NUOVO LEVER SOCCER GENERATION (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Strano Francesco fino al 30/06/2015. - Campionato Giovanissimi provinciale CT girone “C” gara Nuovo Lever Soccer Generation/Sport & Vita del 08/02/2015 – C.U. n. 38 del 11/02/2015 D.P. Catania.

Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Nuovo Lever Soccer Generation, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata.

La Società reclamante sostiene che il sig. Francesco Strano, *“all'atto della notifica di un provvedimento di ammonizione ha effettivamente mandato con singolo gesto ed espressione a quel paese il direttore di gara”*, ma sostiene altresì di non comprendere perché l'arbitro si sia accanito *“inventando di sana pianta ogni aggiuntiva circostanza”*.

La A.S.D. Nuovo Lever Soccer Generation allega dichiarazione apparentemente sottoscritta da tesserati della squadra avversaria e chiede che il calciatore sia squalificato per il minimo edittale per le sole circostanze riscontrate (imprecazione e gesto) ovvero in subordine che la sanzione sia limitata, tenuto conto delle dichiarazioni provenienti dai tesserati avversari, terzi senza interesse alcuno nella vicenda.

La Società reclamante ha fatto altresì pervenire nota del 02/03/2015, tuttavia inutilizzabile in quanto fuori termini.

All'udienza dibattimentale la Società reclamante, benché regolarmente convocata, non è comparsa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare che consegue alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare si svolge

assumendo quale mezzo di prova il rapporto dell'arbitro, non essendo consentite testimonianze o dichiarazioni a queste assimilabili, come nel caso in specie vorrebbe la reclamante.

Dal referto arbitrale in esame si evince con chiarezza quanto già sinteticamente evidenziato dal Giudice Sportivo Provinciale nel suo provvedimento e cioè che al 26° del 2° tempo, alla notifica dell'ammonizione, il sig. Strano rivolgeva un'espressione e un gesto irrispettosi nei confronti dell'arbitro. Alla conseguente espulsione il sig. Strano tentava di colpire al petto con un pugno l'arbitro, che riusciva a schivare il colpo indietreggiando. Successivamente il sig. Strano si avvicinava ancora all'arbitro attingendolo con degli sputi. E' perciò evidente come le considerazioni difensive siano del tutto sfornite di prova e siano smentite dalle risultanze ufficiali.

Quanto all'entità della sanzione irrogata, questa Corte ritiene che, pur nella gravità del comportamento posto in essere dal calciatore, la stessa debba essere declinata in termini più equi come in dispositivo, con l'obbligo per lo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 C.G.S., di eseguire nel periodo di squalifica, un corso arbitri presso la sezione A.I.A. di Catania che, al termine del predetto corso, dovrà rilasciare attestazione di frequenza che in copia dovrà essere trasmessa a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello ridetermina al 31/12/2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Strano con l'obbligo per lo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 C.G.S., di eseguire nel periodo di squalifica, un corso arbitri presso la sezione A.I.A. di Catania che, al termine del predetto corso, dovrà rilasciare attestazione di frequenza che in copia dovrà essere trasmessa a questa Corte. Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 163/A

A.S.D. EUROSPOORT AVOLA (SR) Avverso ammenda di € 500,00 - Campionato di 2ª categoria gir. "I" gara Scicli/Eurosport Avola del 07/02/2015 – C.U. n. 342 del 11/02/2015
Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Eurosport Avola, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la Società appellante chiede che la sanzione, ritenuta esagerata, venga sospesa, dato che l'autore dell'atto di violenza in danno del direttore di gara, rimasto ignoto a quest'ultimo, sarebbe in realtà il calciatore sig. Listo Emanuele, iscritto in distinta tra le riserve quale fuori quota.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che al termine della gara, all'ingresso negli spogliatoi, l'arbitro è stato fatto oggetto di insulti da parte di una persona con indosso la tuta della squadra ospite, che ha cercato di aggredirlo, a stento trattenuto dai dirigenti di entrambe le società, prontamente intervenuti. Ciò nonostante, il predetto soggetto è riuscito comunque a colpire l'arbitro con un calcio al fianco, provocandogli forte dolore.

L'arbitro riferisce poi che pur avendo la certezza che l'aggressore fosse un calciatore

indicato nella distinta della soc. Eurosport Avola, identificato durante il riconoscimento, guardando i documenti personali dei calciatori nello spogliatoio non è stato in grado di identificare con certezza l'autore dell'aggressione, anche in considerazione del fatto che la colluttazione fosse stata breve e la giacca della tuta ricoprì il numero della maglia.

Risulta inoltre, per ammissione della stessa reclamante, che l'arbitro ha espressamente interpellato il Presidente della Eurosport Avola, che però non ha saputo indicargli il responsabile dell'aggressione, di cui avrebbe poi appreso l'identità soltanto quando il direttore di gara era già andato via.

Tutto quanto sopra esposto induce questa Corte a riconsiderare l'entità della sanzione, pur legittimamente irrogata ex art. 4 comma 2 C.G.S., tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti della Eurosport Avola prontamente intervenuti, unitamente a quelli dell'altra società, al fine di trattenere l'aggressore.

Quanto alla posizione del calciatore sig. Listo Emanuele, gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dispone contenersi in € 350,00 la sanzione dell'ammenda a carico della A.S.D. Eurosport Avola.

Dispone altresì trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto concerne la posizione del calciatore sig. Listo Emanuele.

Per l'effetto senza l'addebito di tassa reclamo.

Procedimento 165/A

A.D. POL. CATANIA 1980 (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 - Campionato Giovanissimi regionale girone "E" gara NBI Misterbianco/Catania 1980 25/01/2015 – C.U. n. 347 sgs 71 del 12/02/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.D. Pol. Catania 1980, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società reclamante sostiene, in buona sintesi, che non ha violato alcuna normativa circa il numero dei calciatori da portare in panchina, atteso che il calciatore n° 14 sig. Maita Samuele, benchè indicato in distinta, non sarebbe stato presente alla gara in quanto ammalato come da certificazione medica allegata. La mancata correzione della distinta sarebbe dovuta a un mero errore scusabile del dirigente accompagnatore.

Controdeduce la NBI Misterbianco sostenendo che in distinta erano indicati n° 8 calciatori e che tutti erano presenti così violando la normativa prevista dall'art. 7 punto 5 di cui al C.U. n° 1 nazionale sgs stagione sportiva 2014 / 2015 il quale prevede che: "Nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il calciatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara".

Per ciò che attiene il certificato medico la resistente rileva che appare strana la sua odierna produzione in quanto la reclamante pur essendone in possesso al momento della ricezione del ricorso in primo grado non ne ha fatto menzione in detta sede.

Per ciò che attiene il mancato depennamento, la controdeducente fa espresso richiamo a quanto previsto dall'art. 61 comma 3 N.O.I.F.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara nonché quanto dedotto dalle Società negli scritti difensivi ai sensi dell'art. 35 comma 3 punti 1 e 2 C.G.S., rileva che non vi è alcuna prova certa che il calciatore in questione non fosse presente alla disputa della gara; a Anzi dagli atti risulta il contrario.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento risultando corretta anche dal punto di vista normativo la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che pertanto va confermata in ogni sua statuizione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il reclamo in questione.

Con addebito della tassa reclamo (€ 62,00).

Procedimento n. 174 /A

A.S.D. FAVIGNANA (TP) avverso squalifica calciatore sig. Fabio Sammartano per cinque gare e avverso squalifica calciatore sig. Giuseppe Arresta per tre gare - Campionato Promozione Gir. "A", gara Folgore Selinunte/Favignana del 22/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 373 del 24/02/2015

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Favignana impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione ai minimi edittali dovendosi applicare, a suo dire, la sanzione di cui all'art. 19 comma 4 lett.b) C.G.S. per ciò che attiene ai fatti addebitati al sig. Fabio Sammartano e la sanzione di cui all'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. per ciò che attiene ai fatti addebitati al sig. Giuseppe Arresta. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto l'arbitro scrive che al 42' del 1° t., il calciatore Arresta Giuseppe è stato espulso per avere assunto un comportamento offensivo nei suoi confronti.

Sempre nel medesimo frangente (42' del 1° t.) è stato espulso il calciatore Fabio Sammartano perché mentre il gioco era fermo spintonava il direttore di gara senza peraltro arrecargli alcun dolore.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento limitatamente alla posizione del calciatore sig. Giuseppe Arresta, atteso che il comportamento posto in essere da quest'ultimo è senz'altro ascrivibile alla fattispecie prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S., per cui la sanzione può ben contenersi nel minimo edittale essendo peraltro il predetto comportamento avvenuto in un unico contesto.

Di contro l'appello non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Fabio Sammartano poiché quanto da lui posto in essere va inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S., in quanto lo spintonare un ufficiale di gara è sempre e comunque un comportamento violento.

In ragione di ciò ritiene questa Corte che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, ben al disotto del minimo edittale previsto dalla norma sopra richiamata,

debba ritenersi, dal punto di vista sanzionatorio, appena sufficiente al grave comportamento del predetto calciatore, anche tenendo conto della circostanza che esso non ha causato alcun danno fisico all'arbitro nemmeno a livello di dolore e che detta azione, come nel caso dell'Arresta, è anch'essa avvenuta in un unico contesto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Arresta confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 177/A

SOLLAMI ROSARIO (tesserato della A.S.D. Villarosa Calcio) – Appello personale avverso squalifica fino al 30/11/2015 - Campionato di 2^a categoria girone "L" gara Acquaviva/Villarosa del 21/12/2014 - C.U. n° 258 del 23/12/2015

Con appello datato 3 febbraio 2015, peraltro erroneamente inviato presso l'Amministrazione Regionale Siciliana – Segreteria Affari Generali e da quest'ultima rimesso a questo Comitato Regionale Sicilia con nota del 23/02/2015, il calciatore sopra indicato impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e chiede di essere ascoltato in merito.

All'udienza dibattimentale il calciatore appellante, sebbene ritualmente convocato, non è comparso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in primo luogo rileva che l'appello è improcedibile in quanto non vi è allegata la dovuta tassa, pari a € 65,00 trattandosi di appello personale. L'appello risulterebbe comunque inammissibile in quanto, anche a volere considerare valida la prima trasmissione presso l'Amministrazione Regionale Siciliana, sarebbe proposto ben oltre il termine di giorni sette dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale nel quale è contenuta la sanzione impugnata (cfr. art. 46 n° 4 C.G.S.).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara improcedibile l'appello come sopra proposto.

Procedimento 182/A

A.S.D. EUROSPORT AVOLA (SR) - Appello avverso ammenda di € 150,00 ed inibizione fino al 10/03/2015 del sig. Damiano Andolina - Campionato 2° cat. Gir. "I" gara Eurosport Avola/Portopalo del 01 febbraio 2015 – C.U. n° 357 del 17/02/2015

L'A.S.D. Eurosport Avola con reclamo inviato in data 23 febbraio 2015 e pervenuto in data 6 marzo 2015 impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo che nulla sarebbe stato commesso dal proprio dirigente sig. Damiano Andolina per cui chiede la revoca della sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. il capo del gravame relativo alla posizione sig. Damiano Andolina in quanto la sanzione inflittagli è inferiore ad un mese.

Per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda non può esservi dubbio alcuno che le variazioni da apportare sulla distinta della gara sono a carico del dirigente accompagnatore, onere questo che gli è imposto dall'art. 61 comma 3 delle N.O.I.F., con la conseguenza che non avendovi provveduto la società ne risponde, comunque, a titolo oggettivo.

Ciò posto ritiene questa Corte che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale possa essere declinata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in € 100,00 l'ammenda a carico dell'Eurosport Avola confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/03/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**